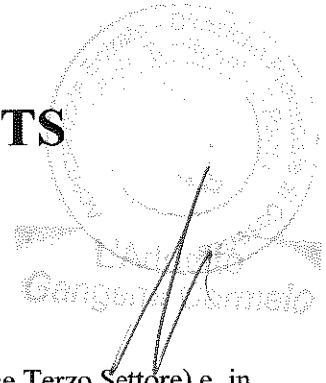


21.01.2024

N. 618

STATUTO

InterArt Associazione Culturale - ETS



Articolo 1 (denominazione, sede, durata)

E' costituita tra i presenti, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito denominato: Codice Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: Interart Associazione Culturale – ETS (da ora in avanti denominata “Associazione”), con sede legale in Sibari alla Contrada Tre Ponti snc, 87011, Cassano allo Jonio (cs) – C.F 04697760488. L’Associazione ha durata fino al 2100.

Articolo 2 (scopo, finalità, attività)

- L’Associazione denominata “InterArt” ha lo scopo di diffondere cultura, arte, innovazione tecnologia e spettacolo attraverso una chiave interdisciplinare.
- L’Associazione intende promuovere la ricerca in tutte le discipline artistiche e culturali e organizzare, realizzare, divulgare, in Italia e all’estero, attività relative a tutti i settori della cultura. Dette attività potranno essere realizzate sia in sedi di enti pubblici (Musei, Teatri, Cinema, Gallerie, Dipartimenti Universitari, Istituti di Cultura, Biblioteche), sia negli spazi urbani sia in quelli paesaggistici, naturalistici e quelli dei Beni Culturali.
- L’Associazione potrà inoltre effettuare le seguenti attività:
organizzare, realizzare e divulgare, in campo nazionale e internazionale, incontri di studio, conferenze e convegni, al fine di promuovere scambi culturali e creativi, potrà altresì pubblicare e commercializzare libri, cataloghi e riviste su cartaceo o supporto informatico.
- L’attività della stessa, a livello operativo, sarà rivolta in modo particolare ai linguaggi innovativi delle seguenti discipline delle arti: allestimenti scenici, opere teatrali, opere cinematografiche, opere musicali, scultura, pittura, grafica d’arte), ma abbraccerà anche l’architettura, il restauro, il design (artistic design, industrial design), la comunicazione pubblicitaria, la moda e il costume. Per favorire la condivisione sociale, l’Associazione contribuirà artisticamente a eventi dello sport e del turismo. Potrà estendere le sue possibilità di interventi culturale nei settori del teatro, della cinematografia, della televisione e nei programmi culturali televisivi e radiofonici di carattere artistico.
- Potrà istituire corsi professionali teorico-pratici e seminari di studio e laboratori. Potrà, altresì, organizzare svolgere corsi di alta formazione, destinati ad allievi diplomati e /o laureati, al fine di facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro.
- Potrà organizzare e realizzare corsi, laboratori e seminari inerenti la letteratura, il floral design, la storia dell’arte (del costume, della musica, del teatro, del cinema), la poesia, il restauro.
- Potrà organizzare e realizzare corsi di formazione professionale teorico pratici destinati a giovani, post-scuola dell’obbligo, privi di qualifica professionale, a giovani in possesso del diploma di II grado, a giovani laureati, a disoccupati di lunga durata, a giovani immigrati.
Tutti i predetti corsi professionali potranno essere finanziati da enti pubblici e privati. Al termine degli stessi, potranno essere rilasciati attestati di frequenza muniti di riconoscimento legale a livello nazionale ed internazionale.

- L'Associazione potrà promuovere, in via generale, manifestazioni didattiche all'interno dell'Università, delle Accademie e degli Istituti di Alta formazione.
- Potrà inoltre promuovere piani di ricerca metodologica e di attuazione progettuale nell'ambito del territorio regionale, nazionale ed internazionale. L'Associazione, nei suoi programmi culturali, intende soprattutto inserire la promozione, l'organizzazione, la realizzazione e la divulgazione di mostre d'arte.
- Inoltre, nella valorizzazione del paesaggio, nella riqualificazione dei centri urbani e nel recupero dei centri storici, l'Associazione intende, attraverso precise operazioni culturali, promuovere iniziative atte a rivalutare i significati e le funzioni delle città antiche, moderne e contemporanee. attraverso manifestazioni culturali, mostre sperimentali, interventi sulla riqualificazione degli spazi urbani, mediante l'inserimento di opere d'arte e opere digital video e fornendo nuove proposte architettoniche nella progettazione, o la riqualificazione, di edifici di particolare valore estetico e contenutistico, come le chiese, gli ex conventi, le aree archeologiche, le cappelle confraternali, l'archeologia industriale, le badie di campagna, i casini di caccia con annesse cappelle gentilizie.
- L'Associazione promuoverà iniziative nel campo del restauro architettonico (monumentale e delle opere d'arte) e dell'arredo. Potrà inoltre istituire centri di divulgazione, di raccolta e conservazione del materiale artistico;
- Nel settore dell'editoria potrà curare la realizzazione di cataloghi e monografie per le mostre, di pubblicazioni di testi e riviste specializzate, di materiale divulgativo (dépliant, manifesti), di materiale documentale di tipo fotografico, grafico, audiovisivo, multimediale, ecc.
- L'Associazione potrà realizzare istituti, accademie, università, musei, fondazioni in Italia ed all'estero. con riconoscimenti da Enti pubblici e privati e gemellaggi internazionali.

Articolo 3

(copertura finanziaria spese, attività diverse, raccolta fondi)

- Al fine di assicurare la copertura finanziaria della spesa, indispensabile per la realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 2, l'Associazione intende avvalersi della possibilità di ottenere sovvenzioni e contributi da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Provincia e Comuni), nonché finanziamenti di privati, anche mediante sponsorizzazione degli interventi inerenti le varie attività artistiche previste nel medesimo articolo, legando così gli interessi collettivi a quelli privati.
- L'Associazione potrà esercitare, a norma dell'Art. 6 del Codice Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.
- L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice terzo Settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività, nel rispetto dei principi di verità, correttezza e trasparenza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4

(tipologia e qualifica dei soci, pagamento quota associativa)

I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

Soci Fondatori: sono quelli risultanti dall'Atto Costitutivo;

Soci Ordinari: sono quelli ammessi dal Consiglio Direttivo;

Soci Onorari: sono quelli chiamati ed ammessi dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Fondatore è assunta per il solo fatto di avere partecipato alla costituzione dell'Associazione e risulta dall'Atto Costitutivo. La qualifica di Socio Ordinario si assume a seguito di delibera, adottata dal Consiglio Direttivo con i più ampi poteri discrezionali di accoglimento della domanda di ammissione all'Associazione. La qualifica di Socio Onorario si assume per designazione e successiva delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo parere consultivo dell'assemblea dei soci. Tutti i soci, tranne gli onorari, devono pagare regolarmente, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, le quote annuali di partecipazione all'Associazione. La quota annuale associativa, in qualunque momento sia pagata, vale soltanto per l'anno di esercizio cui è riferita.

Articolo 5 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata* a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Articolo 7

(perdita o decadimento della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde in caso di recesso, di esclusione, di decadimento.

Per quanto riguarda il recesso, esso è volontario, le dimissioni di un associato devono essere presentate per iscritto e accettate dall'Assemblea che verbalizzerà in merito, la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Per quanto riguarda l'esclusione, essa può avvenire per gravi motivi che contravvengono alle regole statutarie dell'Associazione, esse avvengono anche per mancato pagamento della quota annuale di partecipazione. Il verbale di assemblea in cui si delibera un'esclusione dovrà riportare le motivazioni.

Per quanto riguarda il decadimento, esso avviene per motivi di decesso del socio.

Articolo 8

(organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo (detto anche Organo di Amministrazione)
3. Il Presidente
4. L'Organo di Controllo e il Revisore dei Conti.

Articolo 9

(Assemblea Ordinaria/Straordinaria, Convocazione, Competenza)

All'Assemblea dei Soci sono ammessi tutti i soci. In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, compresi i soci onorari, in seconda convocazione con la presenza di un numero qualsiasi di soci.

1. L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede dell'Associazione, oppure, previa delibera del Consiglio Direttivo, può essere convocata in altro luogo. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche per via telematica, attraverso riunioni supportate da Google Meet, Zoom, Whatsapp Video-Call, Teams o altra Applicazione esistente (Riforma del Diritto Societario 2003 che – con Art. 2370 c.c. – ha legittimato l'assemblea societaria mediante mezzi di telecomunicazione, purché previsto espressamente da uno Statuto).

2. Nella convocazione di assemblea dovrà essere indicato l'ordine del giorno (OdG).

3. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi. Ogni socio ha 1 solo voto.

4. Un socio ha il diritto di essere rappresentato da altro socio, mediante delega scritta; un socio può rappresentare fino a un massimo di 3 associati. Il socio delegante dovrà accompagnare la delega con la dichiarazione di scaricare da ogni altra responsabilità il socio delegato, precisando che la delega vale solo in merito al voto dell'OdG.

5. L'Assemblea dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

6. L'Assemblea potrà essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo.

7. Le competenze assembleari sono divise tra quelle spettanti all'Assemblea Ordinaria e quelle tipiche dell'Assemblea Straordinaria. L'assemblea è sempre la stessa (non si tratta cioè di due diverse assemblee). Esse differiscono le regole a seconda della modalità, ordinaria o straordinaria, in cui è convocata.

8. L'Assemblea Approva il bilancio; Nomina e revoca gli amministratori; nomina il presidente; nomina il soggetto a cui è demandato il controllo contabile; Determina il compenso degli amministratori; Delibera sull'azione di responsabilità contro amministratori; Autorizza le azioni di gestione; Approva il regolamento assembleare; Delibera sugli altri oggetti ad essa riservati dalla legge (esclusione associati, modifica statuto o atto costitutivo, ecc).

9. L'Assemblea NON è obbligata a nominare un Revisore Contabile e un Organo di Controllo, in quanto non supera la soglia e i limiti economici fissati dalla legge.

10. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e il devolvere del suo patrimonio, è necessario che votino favorevolmente almeno i tre quarti dei soci tutti.

Articolo 10

(Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione è *formato* da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni, essi sono *rieleggibili*.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate, si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni, i membri sono rieleggibili. Nel Consiglio Direttivo vengono nominati un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario-Tesoriere. Al Consiglio Direttivo spetta di: Eleggere, con voto segreto, tra i suoi componenti il Presidente; Designare e

nominare i soci onorari; Deliberare l'esclusione di un socio; Stabilire la misura e le modalità di pagamento delle quote annuali associative; Redigere il Bilancio Consultivo e Preventivo; Convocare l'Assemblea per la riunione obbligatoria annuale e per ogni altra occasione ritenuta necessaria; Stabilire che la convocazione dell'assemblea avvenga in luogo diverso della sede dell'Associazione; Decidere su tutti gli argomenti inerenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunirà, per iniziativa del Presidente o di qualsiasi suo componente. Le riunioni saranno valide con perlomeno la presenza dei due terzi dei componenti. A parità di voto prevarrà quello del Presidente.

Articolo 11 **(il Presidente)**

Il presidente *rappresenta legalmente* l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Al Presidente spetta il potere di:

Convocare l'Assemblea, previa comunicazione scritta, ogni volta che lo renda necessario;

Predisporre per il Consiglio Direttivo il bilancio Consuntivo e Preventivo;

Riunire il Consiglio Direttivo per decidere su tutte le proposte e su tutti gli argomenti che, nell'interesse dell'Associazione, riterrà di sottoporli;

Formulare gli ordini del giorno (OdG) per la convocazione dell'Assemblea;

Impartire istruzioni esecutive al Segretario-Tesoriere in ordine alle di lui mansioni di competenza;

La facoltà di aprire conti correnti bancari, effettuando tutte quelle operazioni bancarie necessarie per conto dell'Associazione, previo approvazione della maggioranza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la facoltà di utilizzare i fondi dell'Associazione, per somme che non superino i dieci mila euro, per spese inerenti la realizzazione dello scopo sociale della Associazione stessa.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione, ogni qualvolta questo sia impossibilitato a svolgere l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 12 **(Organo di controllo e Revisore)**

La nomina dell'Organo di controllo e del Revisore diviene obbligatoria a seguito del superamento di due di questi limiti, per due anni consecutivi:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro
- b) ricavi, vendite, proventi, entrate a qualsiasi titolo: 220.000,00 euro
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Articolo 13 **(il Segretario-Tesoriere)**

Il Segretario-Tesoriere resterà in carica per tre anni e sarà rieleggibile. Espletterà tutti i compiti di natura esecutiva, per il buono ed ordinario andamento della vita amministrativa dell'Associazione, nei limiti e nell'ambito delle istruzioni che riceverà dal Presidente.

Tutte le cariche elettive sono onorifiche, con diritto al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione e degli incarichi svolti.

Articolo 14 (il Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione, sia esso frutto di ricavi, rendite, donazioni, è utilizzabile soltanto per lo svolgimento delle attività statutarie e ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali associative; da qualsiasi apporto, anche in beni mobili, liberamente offerto dai soci, da terzi o da Enti pubblici o privati; dai frutti dei beni indicati; dalle trasformazioni in altri beni di quelli di cui alle superiori lettere.

Nessun socio, suo erede od avente causa, può vantare alcun diritto di proprietà, di credito o di qualsiasi altra natura, sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 15 (estinzione o scioglimento)

Allo scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad associazione del Terzo Settore che si occupi di arte, teatro e cultura, previo parere positivo dell'Ufficio RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente. L'Associazione si scioglierà alla fine dell'anno 2100. L'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti tra gli associati.

Le disposizioni statutarie sono le seguenti: il patrimonio residuo andrà diviso in parti uguali tra:

1. Fondazione Studi Storici ed Archeologici della Magna Grecia (CZ) <https://italianonprofit.it/scheda-ente/magna-graecia-archaeological-study-foundation/>
2. Museo della Sibaritide - Parco Archeologico di Sibari (CS) https://parcosibari.it/?page_id=350

Articolo 16 (divieto distribuzione utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire gli utili, gli avanzi di gestione e i fondi ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori.

Articolo 17 (Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Articolo 18 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso

organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' *Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* I suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Articolo 19 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 20 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell' articolo 16 del *Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117*.

Articolo 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto , dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117* (codice terzo settore) e, in quanto compatibile , dal *Codice Civile*

2.1.11.1 2024/1

L'Addetto
Gongem, Carmela

